Tribunale di Asti

Covid-19 e licenziamento per superamento del periodo di comporto

Il Tribunale di Asti con la sentenza 5 gennaio 2022 ha precisato che la quarantena va esclusa dal computo del comporto. Invero, il periodo di quarantena o di isolamento fiduciario - di cui all'articolo 26, D.L. n. 18/2020 - non è computabile ai fini del periodo di comporto indipendentemente dal fatto che riguardi i soggetti che hanno avuto contatto con casi confermati di contagio o soggetti risultati positivi al virus.
Il Tribunale di Asti, ha accolto l'impugnazione proposta da una lavoratrice avverso il licenziamento per superamento del periodo di comporto irrogatole dal proprio datore di lavoro.
La ricorrente nell'impugnare il licenziamento specificava che, dal totale dei giorni di malattia maturati nell'anno solare e calcolati dal datore di lavoro, avrebbero dovuto essere decurtati i giorni da conteggiare come infortunio sul lavoro, avendo la ricorrente contratto il virus nel luogo di lavoro e, inoltre, che tale periodo andrebbe escluso dal computo ai fini del comporto in quanto qualificabile come quarantena o isolamento fiduciario.
Il Giudice accogliendo il ricorso, ha riconosciuto la coincidenza tra le argomentazioni espresse dalla lavoratrice e la ratio sottesa alla normativa emergenziale, ovvero, la necessità di tutelare e non far ricadere sul lavoratore le conseguenze dell'assenza dal lavoro, riconducibile alle misure restrittive previste dal legislatore contro la diffusione del contagio.